

S.S.M.  
Corso P-15090  
Scandicci, 10.12.2015

Carlo Citterio  
*consigliere della Corte di cassazione*

LA STRUTTURA GRAFICA E LOGICA DELLA SENTENZA D'APPELLO,  
IN PARTICOLARE CON RIGUARDO  
ALLA DECISIONE DI REFORMATIO IN PEJUS ED AL "MODELLO  
LEGALE" DI MOTIVAZIONE DI CUI AL PROGETTO DI RIFORMA

*Testo provvisorio  
(2.12)*

A. LA STRUTTURA GRAFICA E LOGICA DELLA MOTIVAZIONE  
D'APPELLO

1. Confesso che quando ho letto il titolo della relazione assegnatami ho avuto un'immediata perplessità per la presenza di un espresso riferimento alla struttura grafica della motivazione. Istintivamente mi sono chiesto se davvero questo aspetto avrebbe potuto interessare Colleghe e Colleghi che da un lato sono in genere travolti dalle urgenze contenutistiche del lavoro, dall'altro sono, per lo più, gelosi delle soluzioni individuali adottate sul punto.

Mi sono ricreduto appena ho iniziato a pensare cosa mai avrei potuto dire sull'aspetto grafico, al di là di sollecitazioni a prestare attenzione ad accorgimenti appunto apparentemente banali. Accorgimenti, quindi, come numerare le pagine della motivazione!: la numerazione è indispensabile per consentire a chiunque debba poi confrontarsi con la singola sentenza - chi vuole o deve impugnarne il contenuto, chi deve rispondere alle deduzioni dell'impugnazione, chi deve controllare la risposta data alle deduzioni di impugnazione, chi abbia ragioni di studio o esigenze di citazione giurisprudenziale - di individuare ed indicare con efficacia e celerità i passaggi specifici dell'argomentazione, contenuta nel testo della sentenza, che intende valorizzare. O come inserire la numerazione progressiva di paragrafi e sottoparagrafi, seguendo il corso prima dell'esposizione delle vicende processuali che rilevano per la decisione e poi della trattazione dei singoli punti della deliberazione (sulla nozione processuale di 'punti' e 'capi' della decisione: SU sent. 10251/2006, Michaeler). O come assicurare che anche l'intestazione della sentenza d'appello contenga l'enunciazione dei capi di imputazione (alcune Corti distrettuali sistematicamente li omettono: ho appreso che ciò accade per scelta consapevole in quanto "tanto hanno la sentenza di primo grado"; oppure li riportano in termini di solare inutilità: sola indicazione delle norme incriminatrici affiancate dalla data di consumazione del reato). O come inserire un indice efficace appena le caratteristiche del processo lo rendano

opportuno (per numero di imputazioni e di persone e di questioni processuali). Ovvero come almeno andare a capo quando muta l'argomento, il soggetto cui ci riferiamo, l'imputazione, o come evitare gli 'spazi uno' e l'assenza di bordi spillabili.

2. Pensando infatti ai diversi modelli di motivazione con cui mi confronto giornalmente (anche sotto questo aspetto l'esperienza di lavoro in Corte di cassazione è preziosa, perché l'ambito nazionale della produzione giurisdizionale con cui il magistrato di cassazione si confronta permette davvero una fonte diffusa di conoscenza) ed alle ragioni ricorrenti di reiezione o accoglimento dei ricorsi, mi sono infatti reso conto che, in realtà, vi è effettivamente una correlazione statisticamente significativa tra la struttura grafica e la struttura logica della sentenza d'appello.

In altri termini, grafica del documento-sentenza e logica della deliberazione-sentenza sono spesso variabili dipendenti.

Immediatamente emblematico della ragione dell'assunto è la vicenda processuale cui si riferiscono queste considerazioni, tratte da una recente sentenza di legittimità: << *Due ultime opportune premesse di ordine generale vanno svolte, per dar conto dei due fili conduttori che hanno guidato le singole deliberazioni della Corte. La prima attiene alla singolare diversità strutturale nella composizione, anche ma non solo grafica, delle due sentenze di merito. La sentenza del Tribunale di X costituisce esemplare modello di gestione della trattazione delle diverse problematiche, anche di concreta redazione, che pone un procedimento certamente complesso (per numero di imputati, pluralità di imputazioni, connessioni tra le stesse non solo sotto il profilo dell'eventuale contingente presenza di unicità di disegni criminosi, quanto per omogeneità del contesto storico temporale territoriale e dinamico in cui singoli reati o esperienze associative venivano a collocarsi, nonché 'contaminazioni' e relazioni collettive ed individuali tra le distinte associazioni e tra i loro vari componenti). Le 23 pagine di indice ragionato che chiudono il testo della sentenza di primo grado sono emblematiche dell'attenzione anche sistematica che il primo Giudice del merito ha posto alla ricostruzione individuale e collettiva delle imputazioni, attenta ai plurimi profili cui si è accennato. Attenzione che si è risolta in efficace risultato espositivo. La motivazione della sentenza d'appello invece rende in più occasioni obiettivamente disagevole, anche sul piano grafico, la individuazione dei punti della motivazione in cui sono trattati le singole posizioni e i singoli reati. L'osservazione ha una rilevanza, in qualche caso determinante, nello spiegare alcune delle decisioni cui questa Corte suprema è giunta, relativamente a singoli ricorrenti o ad alcuni dei capi ascritti ai singoli ricorrenti >>.*

3. E' indispensabile muovere da una riflessione di sistema.

Il giudice d'appello (e l'avvocato, e il pubblico ministero di primo e di secondo grado) deve essere consapevole che, ogniqualvolta la soluzione della causa penale non dipende dalla soluzione di una questione di diritto (sostanziale o processuale) ancora aperta (sulla quale ad esempio vi sia contrasto di giurisprudenza nella stessa Corte di cassazione ovvero non vi siano ancora pronunce significative), il processo si chiude in corte d'appello.

Può chiudersi, è meglio dire, e quindi deve chiudersi con la sentenza d'appello.

Perché, il punto è davvero essenziale, il giudice d'appello deve essere perfettamente consapevole che se l'applicazione della regola, sostanziale o processuale, è stata corretta (nel senso di coerente all'interpretazione di eventuale giurisprudenza consolidata, ovviamente quando non vi siano le condizioni per sollecitare un mutamento di indirizzo interpretativo) e se la motivazione con cui sostiene i diversi punti della decisione (in particolare quelli della ricostruzione del fatto e del trattamento sanzionatorio nelle sue distinte articolazioni pertinenti al caso) è non apparente, non manifestamente illogica, non contraddittoria intrinsecamente o con atti probatori determinanti pretermessi quando esistenti o affermati quando inesistenti, la sorte del giudizio di cassazione è segnata. Il che, opportuno ricordarlo sempre, spiega perché trattare il giudizio d'appello un giorno prima che il reato per cui si procede si prescriva (anche a prescindere dalla presenza della parte civile) ha una sua imponente ragione sistematica (per giurisprudenza consolidata di legittimità, infatti, la deliberazione di inammissibilità originaria del ricorso sterilizza il decorso del tempo successivo alla deliberazione d'appello, da intendersi con riferimento al giorno della lettura del dispositivo).

In altri termini, il giudice d'appello (e il p.m. e l'avvocato) deve avere permanente piena consapevolezza che, quando appunto non vi sono questioni di diritto aperte dalla cui soluzione dipende la decisione del processo, la sua deliberazione può essere impugnata per una via strettissima: non ogni vizio di motivazione, non ogni diversa persuasività, ma solo i tre tassativi e specifici vizi indicati dalla lettera E) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen..

Se non sussiste uno dei tre prima ricordati vizi (e davvero ce ne vuole) la sentenza d'appello ha chiuso il processo. Così, tra le tantissime, Sez.6 sent. 13809/15 <<*In definitiva la ricorrente ripropone la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio. Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni particolarmente approfondite. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che "a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti". Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606 c.p.p., comma 3). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non*

*"manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606m comma 1, lett. E), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi)>>.*

Anche in questa occasione mi permetto appunto di riproporre il pensiero del presidente Ernesto Lupo ( in *Rivista Giustizia Insieme*, 2-3/2009, p. 78, *Aracne editrice*), cui accenna la motivazione appena richiamata e che, per la sua chiarezza ed efficacia, ho sempre trovato esaustivo per la presentazione di questo aspetto sistematico: *<<Il maggiore rispetto dei limiti posti dai codici di rito (civile e, con diversa formulazione, penale) al controllo in sede di legittimità dei vizi logici di motivazione sull'accertamento del fatto si scontra con la difficoltà psicologica e culturale, per magistrati che provengono dal giudizio di merito, di rinunciare a decidere non solo il ricorso, ma soprattutto il caso controverso nel modo che si ritiene più rispondente alla soluzione corretta e giusta. Ciò comporta la non accettazione di una sentenza che, sull'accertamento di fatto, appare motivata in modo non persuasivo e non condivisibile da parte del collegio, nel senso che la prevalenza dei suoi membri avrebbe deciso il caso in modo diverso da come esso è stato giudicato dalla sentenza impugnata. Ma occorrerebbe tenere sempre presente che "motivare è cosa diversa dal convincere" (G. Borré, *La Corte di Cassazione oggi*, in *Diritto Giurisprudenziale* a cura di Bessone, Torino, 1996, p.182, § 7), che la non persuasività non è, di per sé sola, un vizio della sentenza e, più in generale, che il giudice di legittimità non può "sostituire i criteri e le massime di esperienza adottati dai giudici di merito" (così si esprime la Relazione al progetto preliminare del nuovo c.p.p., in relazione alla innovativa formulazione dell'art. 606, lettera e, ma detto limite è perfettamente applicabile alla Cassazione civile). L'atteggiamento del magistrato della Cassazione che mira a risolvere il caso a lui affidato nel modo che ritiene giusto (andando, se mai, al di là dei risultati di una mera verifica della correttezza logica della sentenza impugnata), se può sembrare espressione di uno scrupolo positivo (se non, addirittura, encomiabile), non tiene conto che a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti; il che implica un atteggiamento dei giudici di legittimità di self restraint nell'esame e nella valutazione del giudizio di fatto>>.*

4. Orbene: affrontare il tema della struttura grafica e logica della motivazione della sentenza d'appello presuppone avere permanente consapevolezza dei

quattro connotati essenziali della funzione attribuita dalla legge processuale al Giudice d'appello: l'ambito devolutivo della cognizione, con le limitatissime eccezioni dell'art. 597, comma 5, e dell'art. 129 cod. proc. pen.; l'obbligo di risposta specifica alle deduzioni d'appello; il confronto tra dispositivo della sentenza di primo grado e contenuto del fascicolo processuale (e non tra motivazione del primo grado e motivi d'appello); la cultura della prova, indispensabilmente propria di chi ha l'ultima parola sulla ricostruzione del fatto e sul trattamento sanzionatorio.

Proprio questi quattro connotati essenziali ci indicano infatti i criteri per l'individuazione della corretta struttura della sentenza d'appello.

5. Il carattere devolutivo dell'appello rende manifesta la non pertinenza, per la sentenza d'appello, di un contenuto sistematicamente di generale ricognizione di quanto accaduto nel precedente grado di giudizio, un contenuto in qualche modo storico/giornalistico.

La sentenza d'appello non costituisce un documento dal quale chiunque deve (e può) sapere cosa è successo e perché si è deciso in un determinato modo, a prescindere da quanto è stato in concreto e solo e specificamente devoluto con il singolo atto di impugnazione.

La sentenza d'appello deve, invece, rispondere con puntualità alle censure specifiche proposte dalla parte che ha impugnato, tenendo conto che, a differenza del giudizio di cassazione, oggetto della cognizione sono i punti della decisione e non i singoli motivi (artt. 597, comma 1, e 609, comma 1). E che la risposta puntuale pretende non di dar seguito a qualsiasi argomentazione contenuta nell'atto d'impugnazione, bensì di individuare le ragioni assorbenti (<< ... *il giudice di appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione*>>: SU sent. 3286/09, Chiodi) che, rivisitato il punto della decisione (con attenta valutazione delle ragioni della parte che ha impugnato ma anche con autonoma rivalutazione dell'adeguatezza del dispositivo su di esso: SU sent. 1/96, Timpanaro; Sez.6 sent. 40625/09), impongono la decisione adottata.

Dalla lettura della sentenza d'appello si deve comprendere che il giudice di secondo grado, avendo chiaro l'ambito deliberativo della prima sentenza di merito rispetto alla determinata imputazione (con riferimento al dispositivo e non alle ragioni che hanno sorretto la deliberazione), ha colto l'essenza della doglianza della parte che impugna, l'ha valutata autonomamente e vi ha dato una risposta specifica e immune dai soli vizi di 'manifesta' illogicità e di contraddittorietà.

Se muoviamo da queste considerazioni, dovremmo concordare sulla non adeguatezza di una struttura di motivazione che, sistematicamente, dia conto dell'imputazione, del dispositivo di primo grado, delle ragioni che hanno indotto il primo giudice a deliberare quel dispositivo, dei motivi d'appello, per poi passare alla parte 'di risposta'.

La prima conclusione che dobbiamo invece trarre è quella che la ricostruzione del fatto (salva un'eventuale sintesi assolutamente essenziale, che finisca con il solo integrare un'imputazione dai tratti quasi generici) e le argomentazioni esposte dal primo giudice debbono trovare ingresso nella motivazione d'appello solo se il loro richiamo sia essenziale per la risposta al singolo motivo di impugnazione.

In proposito, e tenuto conto che come ricordato il giudice d'appello (a differenza del giudice di legittimità) giudica l'adeguatezza non della motivazione della sentenza del grado precedente bensì del dispositivo al fascicolo processuale, il principio che va affermato è che la motivazione d'appello può anche ignorare del tutto quella del primo giudice, ogni qualvolta questa non gli sia necessaria (quando delibera un dispositivo opposto: assoluzione/condanna, condanna/assoluzione) o almeno utile (pur solo per comodità espositiva: la motivazione per relazione) per rispondere.

6. Una prima specifica indicazione per la struttura grafica della motivazione d'appello è allora quella della viva perplessità per la prassi che si va diffondendo di inserire, nella prima parte del testo della sentenza di secondo grado, parti consistenti, quando non addirittura l'intero testo, della sentenza di primo grado e, poi, dei motivi d'appello. Attenta dottrina parla in proposito (in termini condivisibilmente non positivi) di motivazione per incorporazione.

Si tratta di una prassi che, innanzitutto, ha risvolti spesso pesantemente negativi sul piano della leggibilità e della chiarezza del documento-sentenza (per la frequentissima plurima diversità delle caratteristiche grafiche: e si ricordi che la leggibilità, la chiarezza, in definitiva la tracciabilità, sono le precondizioni dell'individuazione del percorso logico che il giudice ha seguito).

Ma, e ancor più, tale prassi conduce in sé un duplice pericolosissimo rischio.

Il primo è quello dell'apparenza della motivazione, che si determina quando una possibile risposta data dal primo giudice a un punto della decisione oggetto di doglianza nell'atto d'appello, è, appunto, sì 'incorporata' nel documento-sentenza ma qui rimane come sorta di mero dato narrativo/storico, perché la sentenza d'appello poi non torna più su di esso e così manifesta l'assenza di alcuna autonoma rivalutazione su quel punto. In proposito deve tenersi ben presente che, se è consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità quella della integrazione tra le motivazioni del provvedimento impugnato e di quello che delibera sull'impugnazione, quando il singolo punto sia stato deciso in termini conformi nei due giudizi, tuttavia il presupposto di un siffatto genere di integrazione è che il motivo di impugnazione non introduca censure o argomentazioni specifiche ulteriori, rispetto a quelle già dedotte al primo giudice e delle quali questi abbia dato conto. Se infatti vi è novità di deduzione, il 'recupero' della prima argomentazione, pur specifica, costituisce apprezzamento di merito del tutto precluso al giudice di legittimità (tra le altre, Sez.6 sent. 15477/14: *<<Infatti, è sì principio consolidato dell'insegnamento della Corte di cassazione che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano, costituendo le corrispondenti argomentazioni un'unitaria articolata spiegazione del conforme apprezzamento di merito e un'unica risposta alle censure della parte (privata o pubblica). Ma quando, per rispondere a censure di legittimità proposte nell'ambito dei casi tassativi indicati dalla lettera E) dell'art. 606.1 c.p.p., la Corte*

*di cassazione deve verificare se nel contenuto argomentativo della prima sentenza si rinvenga anche la risposta a censure d'appello che costituiscano mera reiterazione di temi già proposti al primo giudice e da quello risolti, l'integrazione delle due motivazioni è possibile solo se – ecco il punto – il possibile richiamo alla prima motivazione (che va a colmare apparenti lacune della seconda) sia possibile in termini di immediatezza, senza alcuna operazione o alcun momento di inevitabile apprezzamento discrezionale (sull'idoneità di una precedente risposta a soddisfare anche successive nuove doglianze) che, invece, costituisce terreno specifico e proprio riservato al giudice del merito. In altri termini, può accadere che un motivo d'appello rimasto senza risposta, o con risposta palesemente insoddisfacente perché all'evidenza inadeguata o parziale, trovi nelle argomentazioni della motivazione di primo grado una risposta che soddisfi i parametri del controllo di legittimità (non apparenza, non 'manifesta' illogicità, non contraddittorietà); ma se l'indicazione della risposta del primo giudice deve passare necessariamente per una valutazione articolata di momenti del ragionamento e considerazioni in fatto che sono collocati in parti distinte della pur unica motivazione del primo grado, in attento confronto con le censure d'appello, e, quindi, se ad essa può pervenirsi solo con un ragionamento che 'sceglie' e seleziona gli argomenti del primo giudice confrontandoli con le specifiche censure d'appello rimaste prive di risposta soddisfacente (nel significato assegnato sopra al termine, posto che, lo si è prima riaffermato, i soli vizi della motivazione che rilevano sono quelli della richiamata lettera E), si è nella pienezza dell'apprezzamento di merito, riservato al giudice d'appello. Il che, in definitiva e in termini immediatamente esemplificativi, significa che l'annullamento con rinvio per vizio della motivazione non comporta affatto, di per sé, che la decisione di merito in concreto annullata non possa essere confermata – nella sua deliberazione conclusiva – a seguito di diversa motivazione che faccia riferimento agli stessi elementi presenti in atti o addirittura nella stessa sentenza di primo grado e che tuttavia il giudice d'appello o ha ignorato o non ha correttamente valorizzato>>).*

Il secondo rischio, proprio dei casi in cui la deliberazione d'appello è opposta a quella del primo grado, è quello di dare plastico conto dell'inosservanza da parte del giudice d'appello del peculiare obbligo di motivazione che egli ha in tale fattispecie di procedimento: quando infatti il giudice d'appello delibera in senso difforme dal giudice di primo grado, non è sufficiente che la motivazione d'appello, in sé considerata, sia immune da alcuno dei tassativi vizi considerati dalla lettera E del primo comma dell'art. 606; il giudice d'appello deve pure confrontarsi specificamente con le ragioni che hanno sorretto la diversa deliberazione del precedente grado di giudizio. Quando ciò non si verifichi, l'incorporazione nel testo della sentenza d'appello della diversa motivazione di primo grado finisce, costituendo essa stessa diretta fonte documentale anche del vizio di contraddittorietà della motivazione, con il dar corpo a motivi della parte ricorrente interessata a tornare alla prima deliberazione che, in ipotesi in sé considerati, sarebbero stati ai limiti dell'ammissibilità per genericità. In proposito, l'esperienza insegna che se già non è agevole comporre un 'normale' ricorso per cassazione, particolarmente impegnativo è il ricorso che miri a ribaltare una sentenza d'appello che ha deliberato il radicale sovvertimento del primo giudizio: per tutte, Sez. 6

sent. 18081/11 <<... Ma, in una tale evenienza e come ricordato recentemente da Sez. 6, sent. 16333 del 23.3 - 26.4.2011, alla parte che deduca il vizio dell'omessa motivazione della sentenza d'appello, proprio in ragione di un asserito mancato confronto argomentativo con le, diverse, argomentazioni del giudice "a quo", l'adempimento dell'obbligo di specificità dei motivi di ricorso (ai sensi dell'art. 581 c.p.p.) impone l'onere di svolgere un autonomo percorso di critica alla motivazione d'appello, in particolare non solo indicando i vari aspetti dei singoli punti della decisione "attaccati" perché ritenuti argomentati senza il confronto con quanto motivato dal primo giudice, ma ponendo essa stessa a confronto le due motivazioni e spiegando perché la seconda avrebbe ignorato uno o più passaggi argomentativi, determinanti ad imporre una diversa conclusione, individuandoli specificamente ed indicandone appunto la decisività al fine di una diversa deliberazione, in altri termini, essendo il ricorso per cassazione in realtà caratterizzato da un "obbligo di specificità rafforzato" - quella generale dell'art. 581 c.p.p. e quella peculiare che trova fonte nella tassatività dei vizi di motivazione rilevanti in cassazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) -, quando gli assunti vizi della sentenza d'appello trovano fonte dal confronto tra le due motivazioni, le deduzioni della parte ricorrente debbono indicare specificamente i passaggi essenziali di esse che fondano il vizio dedotto, procedendo ad un'autonoma ricostruzione del percorso logico ritenuto immune da vizi. Ciò, non solo quando la censura sia di motivazione omessa (anche nella forma dell'apparenza) su un punto determinante per la decisione (la cui decisività va dedotta specificamente e spiegata), ma pure quando la censura sia di manifesta illogicità della ragione argomentata dal giudice d'appello per spiegare il diverso apprezzamento del singolo aspetto, ovvero di contraddittorietà tra più passaggi della motivazione della sentenza d'appello, rispetto alla ricostruzione/valutazione del primo grado, eventualmente con il travisamento di specifica prova, purché in ogni caso sempre evidenziando il requisito della rilevanza determinante del vizio ad imporre conclusione opposta a quella deliberata dal giudice d'appello. Tale obbligo di specificità "rafforzata" del motivo di ricorso non è adempiuto quando la parte ricorrente si limiti a richiamare le argomentazioni del primo giudice, senza spiegare - contestualmente e con autonoma attività di selezione e specificazione - perché rispetto ad esse l'argomentazione d'appello risulti omessa o manifestamente illogica o contraddittoria. E questo, anche - ed in un certo senso a maggior ragione quando la parte ricorrente riproduca brani interi della sentenza disattesa e/o di quella d'appello. Perché, innanzitutto, la sola contrapposizione delle due motivazioni si risolve in censura di merito, dando per sé esclusivamente conto di due differenti soluzioni della causa, la scelta, tra di esse, di miglior adeguatezza al caso richiedendo inevitabilmente un confronto con il materiale probatorio, del tutto precluso in sede di legittimità. E, in secondo luogo, perché quando la deduzione del vizio per omesso confronto su un determinato punto della decisione è sostenuta dal richiamo generale ad un'argomentazione articolata del primo giudice, ovvero del giudice d'appello, il motivo si connota inevitabilmente di genericità, in quanto la selezione tra i diversi momenti e contenuti di tale argomentazione articolata, per individuare quello o quelli che più propriamente potrebbero effettivamente sorreggere la censura, viene di fatto rimessa allo stesso giudice di legittimità: il che, pure, non è consentito. È infatti insegnamento

*costante che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, il sindacato demandato alla Corte di cassazione essendo limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, anche quando dalla lettura dei provvedimenti giudiziari e degli atti di impugnazione possa apparire più adeguata una diversa valutazione delle risultanze processuali. La Corte di cassazione non può infatti sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta da entrambi i giudici del merito, o da quello di essi che ha deliberato il provvedimento in concreto impugnato, ma può, e deve, solo saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri e diversi modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, in particolare quelli dedotti dal ricorrente. In altri termini, nel momento del controllo della motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, sent. 4842 del 2.12.2003-6.2.2004). Da ultimo, va osservato che specialmente quando - come nella fattispecie - si è di fronte a due motivazioni certamente articolate, che risolvono in termini differenti i rilievi posti dalle difese, solo la rigorosa specificità dei motivi di ricorso consente di evitare il non consentito passaggio al merito, l'eventuale migliore adeguatezza dell'una delle due ricostruzioni ai fatti, quali risultanti dalle sentenze non avendo per sé, per quanto appena argomentato, rilievo in sede di legittimità >>.*

Possiamo quindi dire che, dal punto di vista strutturale/sistematico (avendo riguardo alla funzione del giudizio d'appello ed alle esposte sue peculiari caratteristiche), la preliminare trasposizione pressoché integrale del contenuto della motivazione del provvedimento impugnato e dell'atto d'appello determina già le premesse per perdere, o comunque ricostruire poi con fatica, il percorso logico-giuridico che in concreto ha condotto alla decisione d'appello. Tale trasposizione risponde probabilmente ad un malinteso intento (difensivo?) di completezza della motivazione, in realtà manifestando la difficoltà dell'estensore di ben gestire l'adempimento della funzione che, sola, è demandata (a lui ed al collegio che ha deliberato: qui si apre il tema enorme della funzione del presidente del collegio rispetto alla motivazione della deliberazione che ha presieduto, quando non anche estensore del provvedimento, ma è riflessione che, certo stimolante, ci condurrebbe oggi fuori tema); specialmente nel caso di processo complesso.

Ciò non significa che parte anche consistente della ricostruzione del fatto, come operata nella sentenza di primo grado, e delle porzioni della relativa motivazione sui singoli punti della decisione non possa essere, efficacemente e correttamente, riproposta nella sentenza di secondo grado. Ma, confido di riuscire a spiegarmi, è evidente la diversità radicale dell'approccio: altro è in via preliminare riproporre sostanzialmente tutto, altro è, dopo aver dato atto della prima decisione e delle specifiche doglianze della parte che ha appellato, inserire parte della analitica

ricostruzione del fatto e delle valutazioni sui singoli punti all'interno di un percorso autonomo che risponde dopo aver rivalutato autonomamente gli atti del processo.

7. Una seconda indicazione grafica è quella dell'evidente inutilità della presenza nella parte iniziale della motivazione d'appello di tutte quelle clausole di stile che danno conto di incumbenti non solo scontati ma anche palesemente irrilevanti per la decisione. Mi riferisco, per esempio, al dar conto del fatto che il consigliere relatore ha svolto la relazione dopo che il presidente, accertata la regolare costituzione delle parti, gli ha dato la parola. O che le parti hanno concluso come da verbale: questa seconda, considerazione doppiamente inutile quando l'intestazione della sentenza non riporta tali conclusioni e il testo della motivazione non le riporta. Che le parti abbiano concluso come da verbale è scontato. Ciò che dovrebbe calamitare l'attenzione del giudice d'appello (il che a volte non avviene) è il differente dato se tali conclusioni sono diverse da quelle indicate nei motivi originari d'appello ovvero se sono anche 'nuove', nel senso di aver espressamente sollecitato il giudice d'appello o ad esercitare i propri residuali poteri d'ufficio ex art. 597 c.p.p. (si pensi alla richiesta di una circostanza attenuante o di un beneficio di legge non tempestivamente chiesto con i motivi originari) o a prender atto di novità connesse al decorrere del tempo (una deduzione di sopravvenuta prescrizione, per esempio; ma anche la sopravvenienza di qualche novità normativa che potrebbe influire sulla decisione della specifica causa: esperienza anche troppo presente in tempi recenti). Attenzione che allerterebbe il giudice d'appello sull'obbligo di confrontarsi in motivazione anche con tali ulteriori richieste, anche solo per attestarne l'inammissibilità o l'infondatezza (si abbia presente che l'inesistenza di un obbligo di motivazione approfondita rispetto alla richiesta di esercizio dei poteri d'ufficio non significa che il giudice d'appello non debba comunque rispondere, anche solo per dire sinteticamente che non ha ritenuto di ravvisare ragione per tale esercizio: per tutte, Sez. 6 sent. 30201/11, sul tema della sospensione condizionale della pena che presenta per il vero peculiari specificità, Sez. 2 sent. 40997/13, Sez.7 ord. 16746/15, Sez.5 sent. 37569/15).

Così, mentre è appunto tranquillamente inutile sapere che il consigliere relatore ha fatto la relazione e che lo ha fatto dopo che il presidente gli ha passato la parola, è preziosa l'informazione su eventuali rinvii di udienza, con l'indicazione specifica delle cause che li hanno determinati, o provvedimenti di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Perché tale informazione permette all'attività di 'spoglio' preliminare che si svolge presso le singole sezioni della Corte di cassazione di cogliere con immediatezza un fatto processuale idoneo ad influire in modo determinante sulla sorte del processo, individuando con più agevole immediatezza i tempi corretti della prescrizione del reato per cui si sta procedendo e della eventuale custodia cautelare in corso. Così come è preziosa (in una prospettiva di futura esecuzione di sentenza di condanna) l'informazione sulla presenza di un difensore di fiducia o sulla modalità della citazione a giudizio, quando la peculiarità delle vicende pregresse del rapporto processuale lo consigli.

Comprendiamo come proprio quanto precede può costituire emblematica sintesi del pensiero che vorrei partecipare: nella sentenza d'appello deve esserci tutto ciò

che è funzionale al ruolo di giudice dell'impugnazione, ma nulla di ciò che fa solo perder tempo e appesantisce inutilmente il lavoro, a volte anzi fuorviandolo.

Del resto, appartiene all'esperienza di quelli tra noi che hanno svolto le funzioni di giudice dell'impugnazione la constatazione che a volte processi che in primo grado hanno impegnato numerose udienze in appello si risolvono in pochi minuti (proprio in ragione dell'effetto devolutivo).

8. Come noto, l'accesso al giudizio di legittimità si confronta da tempo con il tema dell'autosufficienza dell'atto di impugnazione. La nozione è sorta nel giudizio civile di legittimità e poi è stata in parte mutuata nel giudizio penale di legittimità. Qui, a fronte di deliberazioni di inammissibilità dei ricorsi per mancanza di autosufficienza nella indicazione specifica della collocazione nel fascicolo dell'atto, il cui contenuto è posto a base di una censura in rito o di vizio di motivazione ex lettera E, si va assistendo al determinarsi di prassi per le quali il difensore allega rilevanti quantitativi di atti. Ciò, è interessante notarlo, da un lato per evitare deliberazioni di inammissibilità in rito, ma dall'altro per tentare (senza speranza, perché il sistema processuale non glielo permette: per tutte, Sez.6 sent. 12645/15) di supplire a carenti tempestive deduzioni in fatto nei motivi d'appello. La riflessione nelle sezioni penali della Corte di cassazione sta conducendo ad evitare deliberazioni che colleghino l'inammissibilità del ricorso ad una sorta di sanzione di inosservanza di un 'onere' di autosufficienza (la norma processuale positiva non richiama quel concetto/limite) e valorizzare, invece, l'aspetto (esso sì di immediata ed espressa previsione normativa) della mancanza di specificità del motivo (art. 581 lett.C).

Orbene: è a mio parere utile per il giudice del secondo grado confrontarsi con il concetto di 'autosufficienza' del documento-sentenza d'appello. Perché aver ben presente la problematica lo aiuta a interrogarsi sull'adeguatezza, grafica logica e contenutistica, dell'adempimento, caso per caso, del suo peculiare obbligo di rispondere con puntualità sui punti della decisione devoluti con specifiche doglianze alla sua cognizione.

Parlare di autosufficienza del documento-sentenza d'appello significa riflettere sul fatto che dalla sola sua lettura integrale (intestazione e motivazione) deve essere possibile comprendere per quale fatto si sta procedendo, quali sono stati i punti della decisione di primo grado 'attaccati' da doglianze specifiche, quali sono state le risposte specifiche che il giudice d'appello ha dato sui singoli punti 'attaccati', qual è stato il percorso logico-giuridico che le ha sorrette.

E' pertanto evidente che ogni richiamo generico che il giudice d'appello fa ad atti estranei alla sentenza di primo grado, quale supporto argomentativo per sostenere una sua specifica valutazione su uno dei punti della decisione oggetto dell'impugnazione, si consegna, per ciò solo, quindi strutturalmente, al vizio di mancanza di motivazione. E' quindi comportamento sicuramente anomalo del giudice d'appello, ma l'esperienza di legittimità purtroppo rivela la sua non sporadica occasionalità, il rinvio che la motivazione della sentenza di secondo grado fa al contenuto di atti di impugnazione o addirittura a memorie depositate dalle parti nel processo, limitandosi ad affermare condivisione di argomentazioni cui, appunto, rinvia, neppure richiamate nel testo della sentenza almeno nel loro

contenuto essenziale, su passaggi che, risultando essenziali per la decisione, rendono quest'ultima, inevitabilmente, immotivata.

9. La cosiddetta motivazione per relazione costituisce indubbiamente un caso esemplare, certo il più diffuso, della problematica dell'autosufficienza della sentenza d'appello, nel significato che sopra si è dato alla locuzione. Agevola la riflessione la casistica, non infrequente, delle sentenze d'appello che, dopo a volte anche intere pagine in cui si ricicla un dotto file predisposto da tempo, e che con articolata citazione di giurisprudenza spiega perché secondo la Cassazione la motivazione per relazione è ammissibile (ho in mente un caso in cui il testo pertinente si protraeva per quattro pagine), evitano accuratamente di dire quelle parole specifiche, relative al caso concreto e allo specifico atto di appello, che avrebbero dovuto esserci, quale risposta individualizzata, e avrebbero così potuto 'salvare' la sentenza dall'invece inevitabile annullamento per mancanza di motivazione su un motivo specifico (succede frequentemente anche con la tematica della chiamata in reità o correità, dove a file-lenzuolate di molte pagine con altrettanto dotti richiami giurisprudenziali - ormai consolidati e condivisi dalle stesse difese, che infatti lamentano mai l'errore in diritto ma sempre l'applicazione concreta dei principi affermati - non segue l'argomentazione specifica del perché quel chiamante è in quel determinato caso, relativamente a quell'imputazione ed a quello specifico imputato, soggettivamente attendibile e oggettivamente credibile e di quali siano i riscontri individualizzanti).

Utile, così, riflettere sul fatto che posto che ormai è davvero conoscenza comune l'ammissibilità della motivazione per relazione a determinate condizioni, sia pure con individuale sofferenza si potrebbe cestinare il relativo file, dedicando, dopo una sola riga che richiami il concetto di motivazione per relazione, ogni impegno compilativo alla risposta individualizzata con riferimento allo specifico atto d'appello.

La pluralità delle esperienze lavorative aiuta a correggere gli errori.

Ed io stesso (che nell'esperienza d'appello a volte adottavo l'accorgimento) ho compreso ora come sia del tutto inutile, sistematicamente inutile, la frase di stile con cui spesso inizia la parte di specifica risposta della corte d'appello ai corrispondenti motivi ("fin d'ora va avvertito che per tutto quanto non diversamente argomentato devono intendersi integralmente condivise le valutazioni del giudice di primo grado", o simile). Tale generale e generica frase altro non fa che richiamare l'assodato principio giurisprudenziale della integrazione tra le motivazioni dei due gradi di giudizio. Ma questo principio, appunto e come prima anticipato, è solo il presupposto per la singola specifica integrazione, non attribuisce alcuna licenza di non motivare perché tanto poi ci pensa il giudice di legittimità a operare la necessaria sintesi 'motivo d'appello/motivazione di primo grado': perché il giudice di legittimità, come già detto, non ha la cognizione di merito necessaria per operare quella sintesi, salvi i casi di evidente mera reiterazione di identiche deduzioni già espressamente disattese dal primo giudice.

La vera condizione di efficacia della motivazione per relazione è quindi il suo inserimento all'interno di un evidente e individuabile autonomo ragionamento (probatorio o giuridico o comunque di apprezzamento di stretto merito: si pensi alla congruità della pena) del giudice d'appello. Questi da conto di aver individuato

e compreso l'essenza del singolo motivo, attesta di provvedere ad un'autonoma rivalutazione di quel punto della decisione confrontando le ragioni del motivo con le risultanze del fascicolo processuale e quindi, nello spiegare perché non lo accoglie (quindi non modificando la deliberazione sul punto in senso conforme alle aspettative di chi ha proposto il motivo), può richiamare anche quanto argomentato sullo stesso punto dal primo giudice, spiegandone pur succintamente la condivisione e se necessario o anche solo opportuno integrando il passaggio con proprie valutazioni originali. E' tuttavia essenziale che il richiamo alla prima sentenza non sia generico e neppure generale: per tutte, Sez.6 sent. 43972/13, secondo cui <<A fronte degli atti di appello che, pur diversamente articolati per estensione ed approfondimento delle censure (nessuno dei quali comunque intrinsecamente evanescente), ponevano tutti censure specifiche a punti determinanti della decisione di primo grado con riferimento alle obiettivamente differenti posizioni dei tre imputati, la Corte d'appello ha prima dato succinto conto del loro contenuto (p. 7 e 8) e, poi, richiamato alcuni punti della sentenza di primo grado (con note che affermavano che le pagine richiamate "dovevano intendersi integralmente trascritte"), senza tra l'altro distinguere le diverse posizioni (sicché le affermazioni oltre che assertive sono pure generali e generiche: in definitiva rilevano le sole parti superiori delle mezze pagine 9 e 10, le seconde essendo occupate da note prevalentemente giurisprudenziali). Nessuna delle argomentazioni specificamente dedotte negli atti d'appello è oggetto di un espresso confronto argomentativo, doverosamente attento anche alla diversità di ruoli e posizioni. [...] Se è vero che la motivazione della sentenza di primo grado era particolarmente attenta ed articolata, tuttavia la presenza di motivi specifici rendeva necessaria una risposta puntuale, dove anche l'eventuale richiamo del giudice d'appello al primo Giudice fosse specifico e soggettivamente pertinente. La motivazione della sentenza d'appello, che invece si risolve in definitiva nell'affermazione, generale, generica e indistinta, che a fronte degli appelli le argomentazioni del Tribunale sono condivisibili (rimandando il lettore alla loro diretta e personale lettura e alla conseguente necessaria individuazione dell'abbinamento tra argomenti del Tribunale, censure d'appello, valutazione dell'idoneità della prima a rispondere alle seconde: che è il tipico ruolo del giudice di merito del processo d'appello), costituisce emblematica fattispecie di motivazione apparente e quindi mancante. Peculiarità della motivazione d'appello è, infatti, proprio e solo il confronto con le deduzioni degli atti di impugnazione, la cui sola palese genericità, determinandone l'intrinseca originaria inammissibilità ex art. 581 c.p.p., lett. C e art. 591 c.p.p., renderebbe irrilevante la pur omessa trattazione del contenuto del motivo e la conseguente risposta argomentativa (Sez. 6, sent. 17912/2013; Sez.2, sent. 36406/2012; Sez.6, sent. 22120/2009). Del resto, proprio il pregevole articolato contenuto della memoria presentata in questo giudizio di legittimità dalla parte civile, e il confronto tra questo e le due mezze pagine che la motivazione d'appello dedica ai punti afferenti la responsabilità degli imputati, costituisce anche grafica attestazione dell'assoluta inidoneità dell'attuale motivazione d'appello ad assolvere il ruolo che le compete>>.

Utile suggerimento grafico/metodologico è pertanto quello che il Giudice d'appello operi rinvii specifici a parti determinate della prima sentenza, indicandole

con numeri di pagina e paragrafi o periodi (di nuovo l'importanza davvero essenziale di una loro grafica presenza!); con tale accorgimento permette davvero al lettore/tecnico di recuperare quasi fisicamente lo specifico passaggio argomentativo che ha fatto proprio, senza necessità alcuna di non ammissibili personali interpretazioni o integrazioni.

10. Grafica e logica del ragionamento probatorio autonomo viaggiano insieme anche nel caso, purtroppo frequentissimo, in cui il giudice d'appello ritenga di inserire direttamente in sentenza il materiale probatorio: specialmente dichiarazioni di persone o trascrizioni del contenuto di conversazioni intercettate.

Qui il rischio di infruttuosa gestione del testo è elevatissimo. Il giudice d'appello deve essere perfettamente consapevole che l'apprezzamento diretto della valenza probatoria della singola prova compete solo a lui (che è l'ultimo giudice che può e deve operare la pertinente valutazione del merito). Da quel momento (la motivazione della sua deliberazione) il contenuto di dichiarazioni e trascrizioni non è più autogiustificante alcun apprezzamento, pure in ipotesi dall'indiscutibile evidente esito. Per meglio dire, la prova non è mai autoevidente, autogiustificante quindi una decisione piuttosto che un'altra, ha sempre bisogno del passaggio costituito dalla valutazione probatoria del giudice del merito. Ma, ecco il punto, mentre il giudice d'appello, che conosce il merito, può recuperare una presunta autoevidenza mal gestita sotto il profilo argomentativo dal primo giudice, per il giudice di cassazione l'ipotetica autoevidenza della prova dichiarativa semplicemente non esiste. Per il giudice di legittimità ciò che solo rileva, e può rilevare, è l'argomentazione con cui il giudice d'appello ha collegato quella determinata, anche 'eclatante', prova alla deliberazione conclusiva.

Ecco allora la solare inutilità di paginate di motivazione d'appello con trascrizioni di conversazioni intercettate, o con ampie dichiarazioni rese in successivi esami da chiamanti in reità o correità, specialmente quando la sentenza d'appello finisca con il riprodurre quanto presente nella sentenza di primo grado. Semplicemente, il giudice di legittimità non le legge (non le può, né le vuole leggere); il giudice di legittimità va alla ricerca della parte di testo in cui il giudice d'appello ha motivato su di esse (ricerca a volte disperata, in genere quanto più lunga è la motivazione che da conto del diretto contenuto della prova tanto più faticoso e difficile è, specialmente ma non solo se si è proceduto con rito abbreviato, individuare la parte di testo, il momento, la pagina in cui il giudice d'appello ha autonomamente rivalutato quel materiale con specifico riferimento alle deduzioni d'appello: sicché viva gratitudine va in genere all'estensore che almeno utilizzi caratteri grafici diversi per la parte di testo che riporta i contenuti probatori e quella che esprime il pertinente apprezzamento, non della polizia giudiziaria, non del primo giudice, ma quello rinnovato e originale del giudice d'appello).

Anche in questo caso, il suggerimento grafico diviene strumento per la maggior percepibilità e chiarezza del percorso logico argomentativo del giudice dell'impugnazione. Per rispondere al motivo d'appello che contesti l'interpretazione probatoria che di determinate frasi o espressioni ha dato il primo giudice ovvero per valorizzare una determinata parte del contenuto di una certa conversazione in risposta a censure in fatto pertinenti la sufficienza del complessivo quadro probatorio, il giudice del secondo grado ben potrebbe limitarsi ad un richiamo

specifico alle pagine della prima sentenza dove tali contenuti probatori sono esposti (ancora la numerazione delle pagine e la suddivisione in paragrafi...), concentrandosi sulla spiegazione della loro idoneità a superare (o ad accogliere!) le deduzioni di chi ha impugnato. Così il giudice d'appello potrebbe riservare l'inserimento diretto, nella propria motivazione, del testo della prova dichiarativa o 'documentale da trascrizione' ai soli casi in cui o integra il materiale probatorio considerato dal primo giudice (come ben può e deve fare, formulando il proprio apprezzamento con riferimento al contenuto del fascicolo e non della sentenza impugnata, come forse troppe volte ormai ricordato: ma l'aspetto è davvero essenziale) o ritiene necessario l'immediato accesso visivo al testo per dar conto della parzialità della prospettazione della parte o intende dare maggiore efficacia persuasiva alla propria risposta.

11. Una riflessione particolare merita il caso della sentenza d'appello che definisce processo con più imputati appellanti e con più imputazioni, volta per volta in concorso o singolarmente ascritte.

Un dato statisticamente ricorrente è la considerazione che il più delle volte, ma non sempre!, risulta evidente la estrema difficoltà di avere una sentenza d'appello efficacemente 'autosufficiente' (nel senso prima definito). In sostanza, se non vi fosse la sentenza di primo grado, cui accedere per completare la risposta del giudice d'appello ai vari motivi dei diversi appellanti, difficilmente la sentenza d'appello eviterebbe l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio su punti determinati della decisione.

Riflettevo su quella che a me pare una considerazione che, se condivisa, meriterebbe l'approfondimento delle sue implicazioni. Quando il processo è complesso (per numero di imputati e di imputazioni) il compito del primo giudice del merito è comunque più agevole di quello del giudice di secondo grado. Perché il primo giudice segue 'in diretta' l'evoluzione delle tematiche in rito e dell'acquisizione del materiale probatorio con le connesse problematiche valutative, selezione secondo una propria logica (a volte non espressamente esplicita) il materiale probatorio, e imposta la struttura della motivazione senza vincoli che non siano quelli che si dà, avendoli scelti. Invece il giudice d'appello, che non ha seguito l'andamento dell'istruttoria e comunque delle prime dinamiche processuali (nel caso dell'abbreviato), si trova una cognizione delineata da quanto in concreto e solo gli è devoluto dai singoli appellanti, che a loro volta seguono, nella composizione dei loro motivi di impugnazione, lo schema di motivazione adottato dal primo giudice (si pensi all'ordine ed alle modalità di approccio nella trattazione delle questioni, in rito, in punto responsabilità, in punto trattamenti sanzionatori, comuni in tutto o in parte, individuali, nonché alla selezione di contenuti e argomenti tra quelli possibili).

Sicuramente in questa tipologia di sentenza d'appello è strettissima la connessione tra le 'scelte grafiche' nel materiale confezionamento della motivazione e la 'leggibilità del percorso logico', che sostiene le deliberazioni sui singoli capi e punti della decisione e sarà oggetto della verifica nel giudizio di cassazione.

E' quindi evidente come sia indispensabile una struttura grafica che anche plasticamente fissi i momenti della trattazione ordinata e progressiva

dell'esposizione dei motivi individuali, della raccolta di quelli comuni in rito e nel merito, del loro esame collettivo o individuale, dell'apprezzamento di eventuali effetti estensivi, comunque della sintesi conclusiva delle decisioni afferenti ciascuna posizione in relazione ai 'suoi' motivi, con particolare attenzione alla coerenza delle argomentazioni sulle decisioni in ordine al trattamento sanzionatorio afferente le singole posizioni (Sez.3, sent. 27115/15), evitando il più possibile argomentazioni 'a grappolo', inevitabilmente destinate ad essere oggetto di motivo di ricorso per cassazione con la doglianza di mancanza di motivazione sulla specifica posizione individuale.

L'esperienza (ma già la mera intuizione) conferma che, in ogni sentenza d'appello, una grafica che segua le peculiarità del singolo atto di impugnazione aiuta l'estensore a non trascurare la risposta a tutti i motivi (in particolare quelli relativi i singoli punti su cui si articola il complessivo trattamento sanzionatorio, ciascuno dotato di una propria autonomia e, conseguentemente, suscettibile di annullamento parziale nel caso risulti in concreto ignorato, quando né esplicitamente né implicitamente quanto argomentato nel complesso può essere considerato assorbente anche di quel punto specifico).

## B. LA DECISIONE DI REFORMATIO IN PEJUS

12. Dunque la caratteristica indefettibile della sentenza d'appello è il confronto esauriente con i motivi specifici contenuti nell'atto di impugnazione. E quindi la sentenza d'appello va in genere esente da censure quando tale confronto sussiste e si conclude con una risposta sorretta da motivazione non apparente, non manifestamente illogica, non contraddittoria.

Nel caso in cui il dispositivo della sentenza d'appello sia conforme a quello della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano, ogni questione di merito (ricostruzione del fatto e apprezzamento della valenza probatoria dei singoli elementi, congruità del trattamento sanzionatorio nelle sue diverse articolazioni) è preclusa, come già commentato il processo prosegue per le sole questioni di diritto eventualmente ancora aperte e per verificare che il conforme apprezzamento dei giudici di merito non sia poggiato su un percorso logico permeato da uno dei tre soli tassativi e gravissimi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. E (quindi in qualche modo 'innaturali' rispetto ad un esercizio fisiologico della funzione e dell'obbligo del motivare).

In concreto, si è anche già detto, il processo è tendenzialmente chiuso (e il dato di 32549 dichiarazioni di inammissibilità e 7821 rigetti su 53374 ricorsi definiti in cassazione nel 2014, rispettivamente il 61% e il 14,7%, complessivamente il 75,8%, costituisce significativo e oggettivo conforto all'assunto).

13. Quando il giudizio di appello si conclude con un dispositivo opposto a quello del primo grado, il contenuto dell'obbligo di motivazione della sentenza d'appello si amplia. Ciò, si badi, in entrambi i casi possibili: condanna/assoluzione, assoluzione/condanna, ancorché la prima fattispecie presenti ulteriori proprie peculiarità.

Non è più sufficiente che la sentenza d'appello sia motivata in termini immuni da quei tre tassativi vizi.

Occorre che il giudice d'appello dia anche conto innanzitutto di aver considerato le ragioni per le quali il primo giudice ha deciso diversamente e spieghi perché non le condivide (per tutte, Sez.6 sent. 18081/11, in un caso di assoluzione in appello dopo condanna in primo grado: <<*Quando la sentenza d'appello modifica radicalmente la deliberazione della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione - pur avendo la stessa piena cognizione di merito, esattamente sovrapponibile, pure nei suoi contenuti di apprezzamento del fatto, a quella del primo giudice (ovviamente nei limiti del devoluto) - ha l'obbligo di confrontarsi specificamente anche con le ragioni per le quali il primo giudice era pervenuto ad un apprezzamento opposto, spiegando - con motivazione non apparente e immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà - perché le disattende*>>; è significativo che in questo caso il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la ricorrente parte pubblica non ha adempiuto l'a sua volta peculiare contenuto del generale obbligo di specificità del motivo di impugnazione, individuando essa i passaggi specifici della motivazione di primo grado in sé determinanti per imporre diversa soluzione, con i quali il giudice d'appello non si sarebbe confrontato).

La giurisprudenza parla in proposito di un obbligo di motivazione rafforzato (cui, nel caso di avvenuto passaggio dalla condanna all'assoluzione, corrisponde appunto un obbligo di specificità rafforzata del motivo di impugnazione, sent. 18081/11 cit., che comprende pure la specifica deduzione sulla sussistenza delle condizioni per ritenere che, anche dopo l'assoluzione in appello che si impugna, la affermazione di responsabilità possa essere affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio": art. 533, comma 1).

Sussiste tuttavia una radicale differenza nell'intensità del 'rafforzamento' dell'obbligo di motivazione del giudice d'appello quando assolve chi è stato condannato rispetto a quando condanna chi è stato assolto. Una differenza che incide sul contenuto e sui parametri di tale rafforzamento.

Nel primo caso, infatti, il giudice d'appello può limitarsi (certo con motivazione immune dai tre vizi tassativi per i quali la sua motivazione può essere annullata e dopo essersi confrontato anche con gli argomenti diversi del primo giudice) ad argomentare sussistente il dubbio ragionevole.

Invece nel secondo caso (assoluzione/condanna) il giudice d'appello deve innanzitutto confrontarsi espressamente, oltre che con le diverse ragioni del primo giudice, pure con tutte le deduzioni scritte che l'imputato e la sua difesa abbiano introdotto nel processo fino al momento della deliberazione. E poi deve spiegare perché, dopo la propria argomentazione, la lettura probatoria del primo giudice non è più ragionevolmente sostenibile: deve cioè spiegare perché il fatto che il primo giudice abbia assolto non è idoneo a mantenere nel processo un ragionevole dubbio ex art. 533, comma 1; ciò specialmente quando, ed è il caso certo più impegnativo e delicato, il materiale probatorio oggetto della valutazione rimane il medesimo.

14. Giova ricordare che la prima condanna in appello pone problematiche teorico-sistematiche astratte e, nell'attuale disciplina del processo penale, problematiche sistematiche concrete.

Le prime, in particolare quanto all'aspetto della coerenza costituzionale e internazionale, sono per ora superate con insegnamenti consolidati (di convincente completezza sono le ragioni esposte nella risalente sentenza delle Sezioni unite 45276/2003, Andreotti, punto 7.1 della motivazione; v. anche Corte cost., sent. 26/2007).

Le seconde muovono dalla constatazione di un'obiettiva distonia: nei confronti della condanna che intervenga solo in grado di appello l'imputato condannato può solo ricorrere in cassazione. Non ha quindi, allo stato della legislazione, la possibilità di ottenere un'ulteriore rivalutazione del merito, ancorché la relativa esigenza sorga per le nuove ragioni, probatorie e logiche, poste a base del diverso apprezzamento del giudice d'appello.

Si aggiunga che mentre nel caso di originaria deliberazione di condanna la sentenza di primo grado dovrebbe, nella fisiologia, contenere una motivazione esauriente sotto ogni aspetto afferente i singoli punti della decisione, quando la prima deliberazione è di assoluzione è invece altrettanto fisiologicamente possibile che la relativa motivazione affronti solo alcuni dei possibili punti della decisione e, all'interno di questi, indichi solo alcune delle ragioni che possono fondare quella conclusione, il primo giudice legittimamente e funzionalmente potendo indicare solo quelle che ha giudicato assorbenti. Immediatamente emblematico il caso di un procedimento per colpa professionale, dove sempre almeno due sono i temi essenziali: nesso causale e colpa; è ovvio che quando il primo giudice valuti insussistente uno dei due elementi, non motiverà sulla sussistenza o meno del secondo, a quel punto trattandosi di questione divenuta irrilevante. Questo aspetto sarà quindi affrontato e motivato per la prima volta dal giudice d'appello che condanna, con un apprezzamento di fatto nei cui confronti saranno precluse censure di merito (pur quando obiettivamente serie, se non addirittura potenzialmente fondate).

Ciò comporta che, effettivamente, l'obbligo rafforzato di confronto anche con le ragioni indicate dal primo giudice per l'assoluzione, che come ricordato caratterizza la motivazione dell'appello che ha invece condannato, può - attenzione ancora, per assoluta fisiologia - non essere sufficiente ad assicurare quell'approfondimento peculiare la cui esigenza fonda l'insegnamento giurisprudenziale dell'obbligo rafforzato di motivazione.

15. Ecco perché la giurisprudenza di legittimità, già con la sentenza Andreotti, ha avvertito che nel contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata che caratterizza la sentenza di prima condanna in appello vi è anche il confronto con tutte le prospettazioni difensive (necessariamente il riferimento è agli atti scritti, memorie in primo e secondo grado, appello incidentale, conclusioni - anche solo verbalizzate - di primo e secondo grado). Quindi nella propria motivazione di prima condanna la corte d'appello deve dar conto di essersi confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado e con le deduzioni contenute in atti difensivi presentati al primo giudice o nel corso del giudizio di secondo grado.

Sembra doveroso osservare incidentalmente che la possibilità di interlocuzione con memorie, data alla difesa per integrare sostanzialmente le ragioni dell'assoluzione e confutare il contenuto dell'atto d'appello del pubblico ministero (che, si noti, comunque lascia libero il giudice di secondo grado di deliberare

condanna per ragioni diverse), è realtà che spesso ha rilievo più formale che sostanziale. E' di immediata evidenza come infatti il difensore possa trovarsi di fronte ad una non agevole scelta, dovendo decidere se sia o meno opportuno condurre l'attenzione del giudice d'appello su aspetti che non siano in ipotesi affrontati dalla sentenza di primo grado e dallo stesso atto d'appello, specialmente quando non è in grado di prevedere quale sarà la discrezionale gestione valutativa di quell'aspetto da parte della corte distrettuale.

16. La tematica della prima condanna in appello dal 2006 si è arricchita della necessità di confronto anche con la regola di giudizio introdotta nell'art. 533, comma 1: la sentenza di condanna è pronunciata se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Non interessa in questa sede approfondire il quesito se si tratti di una regola davvero nuova o della formalizzazione/codificazione di un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.2 sent. 7035/13).

Ciò che rileva è che, con giurisprudenza approfondita inizialmente in particolare nella Sesta sezione (tra le altre, sentenze sent. 40159/11, 4996/12, 1266/13 1514/13), la Corte di cassazione evidenzia, ormai con insegnamento consolidato, che il giudice d'appello quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado deve pure confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto (sia pure con motivazione in sé immune dai vizi, tassativi e soli, indicati all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto e con quanto specificamente dedotto dalla difesa, il proprio apprezzamento è l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio.

In altri termini, il giudice d'appello può pensarla diversamente dal primo giudice, e giudicare che il medesimo materiale probatorio (non 'consenta' ma) 'imponga' l'affermazione di colpevolezza. Se però la sua è (solo) una lettura alternativa di quello stesso materiale probatorio, che continua a 'convivere' con quella del primo giudice (nel senso che alcuno potrebbe senza illogicità manifesta o contraddittorietà continuare a sostenere la miglior adeguatezza al caso della prima decisione), anche se la motivazione che sorregge la sua diversa deliberazione è ineccepibile sul piano dei vizi soli rilevanti secondo la lettera E del primo comma dell'art. 606, la sentenza deve essere annullata (che sia per violazione di legge: l'art. 533, comma 1, ovvero per vizio di motivazione: motivazione mancante o apparente, è tema sistematico tuttora aperto nella giurisprudenza di legittimità; ma ciò francamente poco rileva in concreto, posto che l'uno e l'altro inquadramento sistematico convergono nella soluzione: l'annullamento, anche senza rinvio quando dalla lettura delle due sentenze risulti con chiarezza che entrambi i giudici hanno valutato tutto il materiale probatorio disponibile ed altro non ve ne sia; così ad esempio Sez.6 sentenze 44767/15 e 8705/13).

17. Ritengo doveroso evidenziare un profilo peculiare e che potrebbe far pensare ad orientamenti apparentemente controversi della giurisprudenza di legittimità sulla

problematica. Mi riferisco all'individuazione del parametro che il giudice d'appello deve utilizzare per dare efficace e corretto conto della positiva applicazione della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". Numerose pertinenti sentenze di legittimità sono, in modo ricorrente, massimate con questa affermazione: che la sentenza d'appello può condannare per la prima volta se la sua motivazione è dotata di "maggiore plausibilità" o di "una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio" (per tutte: Sez.3 sent. 6817/2015; Sez. 1 sent. 12273/14; Sez.6 sent. 45203/13; Sez.2 sent. 11883/13).

Invece, Sez. 6 sent. 8705/13 (*corretto dar atto essere il sottoscritto l'estensore, per trasparenza nella presentazione del tema*) ha fatto specifico riferimento al parametro della configurabilità del diverso apprezzamento (quello di condanna) come l'unico ricostruibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio [*<<quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto (sia pure con motivazione per sè immune dai vizi, tassativi e soli, indicati all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilità>>*]. In sostanza, tale sentenza ha cercato di individuare ed evidenziare contesti certi in cui possa giudicarsi insussistente un dubbio ragionevole pur dopo una prima sentenza di assoluzione, e li ha individuati nel vizio di motivazione che avrebbe potuto condurre ad un annullamento ai sensi della lettera E dell'art. 606.1 oppure nella non considerazione, da parte del giudice che ha assolto, di prova presente in atti e potenzialmente determinante per condurre all'opposto giudizio. Quindi, un contesto che 'sgancia' il parametro da ogni contaminazione di fatto e di merito, invece insuperabilmente intrinseca al concetto di "maggiore persuasività" o "forza persuasiva superiore", contaminazione che per necessità consegnerebbe il criterio a contingenti ma fisiologiche discrezionalità.

Del resto, a ben vedere la 'persuasività' è criterio estraneo al giudizio di legittimità. Tant'è che un motivo di ricorso che enunciasse un vizio di non persuasività della motivazione della sentenza impugnata sarebbe immediatamente valutato inammissibile perché diverso da quelli consentiti (art. 606, comma 3) : per tutte, Sez.6 sent. 13089/15. Quindi, la Corte di cassazione in concreto non potrebbe giudicare una motivazione più plausibile di un'altra: è apprezzamento di merito, non verifica di logicità.

E' in proposito significativo osservare inoltre, da un primo lato, che la prima sentenza della Sesta sezione che inaugura l'orientamento più rigoroso sull'art. 533, comma 1, argomentava innanzitutto che *<<in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti*

*dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza>>*, solo in successivo passaggio sintetizzando in termini di maggiore persuasività. La massima pertinente tale sentenza ha però valorizzato solo il passaggio di sintesi, estrapolandolo dal primo (che era invece determinante perché con chiarezza esplicitava appunto il requisito/parametro di motivazione comunque viziata, e non quello di una generica maggior efficacia di convincimento). Come spesso accade, su tale massima è partita la massimazione ricorrente.

Da un secondo lato, va osservato che anche talune delle più recenti sentenza della Corte di cassazione sul tema della prima condanna in appello, pur massimate sempre con riferimento al parametro dell'intensità della persuasività, invece poi nel testo danno conto proprio di una situazione di vizio di motivazione e apprezzamento solo parziale del materiale probatorio disponibile. Ad esempio, <<*la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna nell'ambito di processo celebrato con il rito abbreviato, nella quale il verdetto di colpevolezza era fondato su puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria, ai quali la Corte di appello era pervenuta sulla base dello stesso materiale istruttorio acquisito in primo grado, ma ampliando la piattaforma valutativa presa in esame dal giudice di prima cura*>> (sent. 12273/14); <<*la Corte ha annullato la sentenza di condanna del giudice di appello che aveva riformato una sentenza di assoluzione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso limitandosi a valutare diversamente i medesimi dati probatori esaminati in prime cure*>> (sent. 45203/13); <<*la Corte ha confermato la sentenza di condanna del giudice di appello che, riformando una sentenza di assoluzione di primo grado per il delitto di truffa per l'incertezza sulla sussistenza del dolo, aveva valorizzato circostanze di fatto già esistenti, ma pretermesse dal primo giudice, idonee a dimostrare con certezza il carattere doloso della condotta*>> (sent. 11883/13).

Tutto quanto precede è quanto ha cercato di evidenziare Sez.6 sent. 44767/15: <<*In altri termini, se il medesimo materiale probatorio è valutato in modo diverso da due differenti Giudici del merito e la motivazione di uno dei due non è viziata da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti determinanti, non è possibile affermare la colpevolezza dell'imputato (per tutte, Sez.6 sent. 8705/13 cit. e Sez. 1 sent. 12273/14). E' opportuna un'ulteriore precisazione. Numerose sentenze di questa Corte fanno riferimento alla 'maggiore persuasività' o alla 'forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio', anche in esito ad una ricorrente massimazione in tal senso. Ma il concetto di 'persuasività' presenta connotati di intrinseca ambiguità, che si esaspera quando si accompagna ad una scala di maggiore o minore intensità: persuasività e sua intensità sono infatti, a ben vedere, concetti di stretto merito, che mal si conciliano con la cognizione della Corte. Tant'è che un ricorso il quale enunciasse un vizio di 'motivazione non persuasiva' sarebbe inesorabilmente e prontamente destinato all'inammissibilità per la diversità del motivo rispetto a quelli consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. E). In realtà, la lettura integrale di tali sentenze consegna all'interprete una casistica certo varia ma che presenta un dato comune: l'insostenibilità oggettiva della prima decisione, per vizi intrinseci o per mutamento*

*del quadro probatorio, dopo la motivazione d'appello. Sicchè anche le precedenti considerazioni si pongono in sostanziale continuità con il senso pure di tale giurisprudenza>>.*

18. Deve quindi concludersi sul punto, osservando che può discutersi se la sentenza di prima condanna in appello debba necessariamente evidenziare o i vizi, nella sentenza assolutoria, di motivazione omessa o apparente, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti determinanti per la decisione (quindi un vizio che imporrebbe comunque l'annullamento in cassazione) o il mutamento del materiale probatorio considerato (per novità sopravvenuta o per avere il giudice d'appello valorizzato elementi probatori presenti già in atti ma non oggetto di valutazione, positiva o negativa, da parte del primo giudice che ha assolto); ovvero se possa anche limitarsi ad evidenziare comunque palesi carenze e insufficienze nella motivazione (quindi vizi inidonei alla sussunzione nella lettera E dell'art. 606, comma 1).

Il tema dovrà essere approfondito nella giurisprudenza di legittimità (segnalo fin d'ora che ove prevalesse la prima tesi, più rigorosa, si sarebbe in realtà determinata per via giurisprudenziale la premessa per un'indolore riconduzione dell'impugnazione del pubblico ministero contro le assoluzioni del primo grado al solo ricorso per cassazione, fermo l'approfondimento del tema del decorso della prescrizione).

Invece, va certamente escluso che il giudice d'appello possa condannare per la prima volta sulla base di una mera diversa valutazione del medesimo materiale probatorio considerato dal primo giudice: una ri-valutazione, quindi, in sé anche logica, ma incapace di evidenziare obiettive e significative illogicità o carenze della prima valutazione, tali da precludere che, dopo la motivazione d'appello, quella assolutoria di primo grado possa essere riproposta nei termini originari.

## C. IL "MODELLO LEGALE" DI MOTIVAZIONE NEL PROGETTO DI RIFORMA

19. La Camera dei deputati ha approvato il 23 settembre 2015 il disegno di legge di iniziativa governativa C 2798, recante il titolo "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena". Il 29 settembre, con il numero S 2067, è stato assegnato alla Commissione giustizia del Senato, dove l'esame alla data del 2.12.15 non risulta ancora assegnato (<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46014.htm>).

Nel testo approvato all'esito dell'esame della Camera, il disegno di legge, tra le altre rilevanti novità, incide profondamente nella struttura del giudizio d'appello, in termini che riguardano direttamente anche la nostra odierna tematica.

Tra le modifiche previste (alcune con immediata modifiche del codice di rito, altre con delega al Governo) vi sono la riduzione della legittimazione all'appello del

pubblico ministero avverso le sentenze di condanna (anche dibattimentali) solo nei casi di modifica del titolo di reato o esclusione di aggravanti speciali o che incidono sulla pena in termini diversi dalle ordinarie, la riduzione della legittimazione all'appello del procuratore generale per i soli casi di acquiescenza del p.m. presso il giudice di primo grado o di avocazione, la titolarità dell'appello incidentale in capo al solo imputato e con limiti di proponibilità, la restituzione al giudice *a quo* della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione contro un suo provvedimento in taluni casi, la reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, con l'indicazione del procuratore generale ai sostituti d'udienza, sentiti magistrati dell'ufficio e procuratori dei circondari del distretto, di criteri orientativi.

Quanto in particolare alla tematica oggetto di questo intervento, mentre il testo originario rinviava a successivi decreti delegati la previsione della "proponibilità dell'appello per uno o più motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione" (art. 25 lett. h di tale testo), quello approvato dalla Camera anticipa l'intervento, dopo avere contestualmente ridisegnato, in termini di maggiore specificazione, la disciplina dei requisiti che deve avere la sentenza.

La combinazione tra i due interventi costituisce il presupposto per giungere a modelli riconosciuti e trasparenti dell'intervento giurisdizionale e dell'impugnazione (come ambito e contenuti dell'attivazione della parte e, quindi, come ambito e contenuti della risposta della giurisdizione dell'impugnazione).

## 20. Vediamo insieme.

L'art. 18, che reca il titolo "Modifiche in materia di requisiti della sentenza", così ridisegna la lettera e) dell'art. 546 cod. proc. pen.:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Certo l'innovazione (costituita dall'indicazione dei quattro punti della decisione che debbono essere oggetto di specifica motivazione) non è dirompente. Qualunque giudice adempisse correttamente il proprio obbligo di motivazione non potrebbe non rispettare già questi passaggi.

Ma se valorizziamo la regola generale (indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati ed enunciazione le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie) in relazione ai singoli punti 'obbligati' (accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali; accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla punibilità e alla determinazione della pena,

secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533 (attenzione a questo punto: va indicata la pena per ogni reato anche in continuazione), e della misura di sicurezza, nonché alla responsabilità civile derivante dal reato) ecco delinearsi un più compiuto e coerente 'modello di sentenza'.

Modello che acquisisce rilevanza pregnante, e non di mera 'estetica programmatica', quando si consideri l'appunto consapevole contestuale rivisitazione dell'art. 581 cod. proc. pen.

Secondo infatti l'art. 21 del testo del disegno di legge approvato dalla Camera, questo è il nuovo art. 581:

«Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

21. Qui la novità è dirompente, in grado di determinare finalmente, auspicabilmente, la razionalizzazione del lavoro del giudice d'appello, verrebbe da dire la restituzione di dignità anche formale alla funzione d'appello.

Infatti, la previsione dell'inammissibilità non è più quella generale, e generica, contenuta nell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. (che pur rimane: "quando non sono osservate le disposizioni degli artt. ... 581 ..."). E' infatti ora prevista espressamente l'inammissibilità per la mancata enunciazione specifica anche dei capi o punti 'attaccati' dall'impugnazione, delle prove la cui valutazione è concreto oggetto di contestazione, delle richieste pure (ma non solo) istruttorie, oltre che (come in precedenza) dei motivi.

In sostanza, pare di poter affermare (almeno in sede di prima lettura dell'innovazione) che quella specificità che il testo vigente riserva in concreto ai soli motivi viene 'spalmata' su tutti i contenuti che l'atto di impugnazione deve ora avere. Per questo, da un lato la previsione di inammissibilità è non reiterata (rispetto a quella generale dell'art. 591) ma precisata, comunque introdotta specificamente, nel medesimo testo dell'art. 581 e con riferimento anche ai contenuti diversi dall'enunciazione dei motivi; dall'altro sparisce nella lettera d) il requisito di specificità dei motivi: perché l'enunciazione specifica quale requisito previsto a pena di inammissibilità dell'impugnazione è estesa dalla norma a tutte le diverse componenti del contenuto. Ovviamente sarà possibile un'inammissibilità parziale (per esempio dei motivi sulle prove, di critica o richieste istruttorie, le quali ultime parrebbero tra l'altro ammissibili solo se contenute nei motivi originari).

Conseguenza pratica che parrebbe imporsi: l'inammissibilità di tutti gli atti d'appello dalla cui immediata lettura non risultino indicati con chiarezza e precisione tutti i contenuti delle nuove quattro lettere.

L'innovazione, giova evidenziarlo, è pienamente consapevole. In un testo informativo proveniente dalla presidente della Commissione giustizia della Camera si parla espressamente di "motivi appello più rigorosi", con questa presentazione: *"si rendono più rigorosi e specifici a pena di inammissibilità i motivi di appello (581*

*c.p.p.), così come sono scanditi con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevole e al tempo stesso semplificare le impugnazioni (546 c.p.p.)”.*

Ora si dovrà verificare la tenuta, nell’esame del Senato, di questa davvero epocale innovazione: se pensiamo a come sono oggi confezionati gli atti d’appello, dovremmo attenderci una falciida. E il punto non è tanto quello dell’adeguamento formale (si tratta, appunto, di adottare uno schema formale imposto/suggerito dalla nuova norma); il punto è che tantissimi atti di appello contengono di tutto e poco o nulla allo stesso tempo. Sicchè non è impensabile una viva resistenza di parte almeno dell’avvocatura.

Certo, e su questo dovremmo iniziare a riflettere come magistratura, il nuovo sistema, se il parto legislativo avverrà felicemente, pretende correttezza e diligenza anche dal giudice.

Meno spazio alle fantasie individuali ed all’estro del momento del singolo magistrato, ma diligente attenzione ad un ordine coerente e preciso di trattazione nella motivazione di tutti i magistrati: punti della decisione in sequenza logico-giuridica corretta, all’interno di ciascuna prima ricostruzioni in fatto di quanto pertinente e indicazione delle ragioni delle singole decisioni, previo espresso confronto con le tesi difensive pertinenti ai vari punti.

Chiaro l’intento consapevole del legislatore: un modello per la sentenza; un coerente e conseguente modello per l’atto di impugnazione (con la gravissima spada di Damocle dell’inammissibilità anche per ragioni formali – vedremo poi che sorte avrà la giurisprudenza di legittimità volta a ‘conservare’ efficacia a volontà di impugnazione male manifestate); un modello per la sentenza del giudice dell’impugnazione, innanzitutto quello d’appello, che a questo punto difficilmente potrà essere scusato per omesse risposte a specifiche doglianze.

Chiunque abbia esperienza della giurisdizione d’appello credo ben possa condividere la valutazione di intervento ‘epocale’ che ho prima espresso.

21. Credo sia significativo che l’intenzione del legislatore emergente dal disegno di legge già C 2798 converga con gli spunti sparsi nelle considerazioni che ho cercato di svolgere in precedenza, senza alcuna presunzione di completezza ed esaustività.

Vi è una parte essenziale che compete necessariamente al legislatore, perché il processo abbia un senso sistematico coerente nelle sue parti.

Ma vi è una parte altrettanto essenziale che compete a magistratura e avvocatura.

L’approccio del giudice d’appello alla sua funzione è uno dei momenti essenziali di questa parte che compete alla magistratura (e dovrebbe esserlo anche per l’avvocatura, che troppe volte ‘perde’ il momento essenziale e irrecuperabile, per la sorte finale del processo, della composizione dell’atto d’appello).

Il carico di lavoro delle corti distrettuali è devastante. L’esercizio quotidiano della funzione d’appello è conseguentemente forse insuperabilmente frustrante.

Ma sempre dobbiamo essere consapevoli che la funzione d’appello, nell’attuale sistema, è il cuore della efficacia della giurisdizione.

*carlo citterio*

([carlo.citterio@giustizia.it](mailto:carlo.citterio@giustizia.it)  
[carloctt@alice.it](mailto:carloctt@alice.it) )